

BANDO DI CONCORSO UNICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2023 PER I COMUNI DI CETONA, PIENZA, SAN CASCIANO DEI BAGNI, SARTEANO E TREQUANDA

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019, così come modificata dalla L.R. n. 51 del 6 luglio 2020 e dalla L.R. n. 35 del 21 settembre 2021;

VISTO il “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)” di proprietà del Comune di Cetona, approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2020;

VISTO il “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)” di proprietà del Comune di Pienza, approvato con deliberazione del C.C. n. 66 del 28/07/2020;

VISTO il “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)” di proprietà del Comune di San Casciano dei Bagni approvato con deliberazione del C.C. n. 43 del 08/09/2020;

VISTO il “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)” di proprietà del Comune di Sarteano, approvato con deliberazione del C.C. n. 60 del 29/09/2020;

VISTO il “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)” di proprietà del Comune di Trequanda, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 29/06/2020;

VISTE le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;

VISTA la determinazione n. 939 del 12/10/2023 del Responsabile dell’Ufficio Unico con la quale è stato approvato lo schema del presente Bando ed il modello di domanda di partecipazione;

Il Responsabile dell’Ufficio Unico per la formazione e gestione della graduatoria unica Alloggi ERP

RENDE NOTO

che dal giorno 17 ottobre 2023 e fino al giorno 15 dicembre 2023 (60 gg.) è pubblicato il presente bando integrativo di concorso, indetto ai sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e ss.mm.ii, (da ora in poi L.R.T. n. 2/2019) e finalizzato alla formazione di una graduatoria aggiornata per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nell’ambito territoriale dei Comuni di Cetona, di Pienza, di San Casciano dei Bagni, di Sarteano e di Trequanda.

ATTENZIONE: Con l'entrata in vigore della graduatoria unica aggiornata relativa rispettivamente al Comune di Cetona, al Comune di Pienza, al Comune di San Casciano dei Bagni, al Comune di Sarteano, al Comune di Trequanda e che scaturirà dal presente Bando, la stessa conserverà la propria efficacia fino al termine dei quattro anni dalla pubblicazione del Bando originale (fino al 17 gennaio 2025), e sarà valida per le assegnazioni future di alloggi di ERP.

Pertanto, anche coloro che sono attualmente inseriti in dette graduatorie di cui al Bando Generale anno 2021, se interessati a concorrere per eventualmente migliorare la propria posizione in graduatoria, dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda di partecipazione al presente Bando. Qualora coloro già inseriti in graduatoria non presentino una nuova domanda, saranno ricollocati nella nuova graduatoria col medesimo punteggio e situazione economica ISEE già acquisiti nel Bando Generale anno 2021.

L'elenco dei soggetti richiedenti, i relativi requisiti per la partecipazione al Bando, i punteggi ed i tempi di formazione delle graduatorie disgiunte per i cinque Comuni sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ARTICOLO 1

SOGGETTI RICHIEDENTI (art. 9 L.R.T. n. 2/2019)

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, esclusivamente al Comune ove risiede alla data di pubblicazione del presente Bando o al Comune dove svolge attività lavorativa sempre alla data di pubblicazione del presente Bando.

2. Ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona ovvero dai soggetti sottoindicati:

a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;

b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;

c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;

e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando, anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio.

In questo ultimo caso, i nuclei familiari di nuova formazione hanno l'obbligo di iscriversi ai registri anagrafici come unico nucleo familiare entro 60 giorni dall'assegnazione dell'alloggio. La mancata iscrizione nel termine costituisce causa di annullamento dell'assegnazione. In tali casi si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

ARTICOLO 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

(Allegato A L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii)

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP sono i seguenti:

- a) - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia:
 - titolarità di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, oppure:
 - titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, oppure:
 - status di rifugiato o protezione sussidiaria, oppure:
 - possesso della "carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea"
- b) - residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio;
- b bis) - assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) - situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di **16.500,00 euro di valore ISEE**.

Nel caso dei soggetti di cui comma 2 dell'art. 1 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui comma 3, lettere a) e b) dell'art.1 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera c) (16.500,00 euro di valore ISEE), e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto. Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

d1) - assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). Qualora il bando per l'assegnazione degli alloggi si riferisca a più Comuni, per il calcolo di cui sopra, si assume la distanza dell'alloggio dal Comune più vicino. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento (2 o più persone a vano utile) come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019;

d2) - assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3 della L.R. n. 2/2019 e ss.mm.ii.;

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere e dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e2) - non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) - non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) - non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1) del presente articolo;

g) - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) - assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d) e), f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b), b bis), del paragrafo 1 del presente articolo, che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente

3. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro- quota di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro- quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune / i Comuni possono accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune / i Comuni possono richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*), **che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*), **la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale**. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ARTICOLO 3

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI COMUNI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 5, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, del D.P.R. n. 445/2000 i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea o Extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ricorrere all'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. A tal fine si ricorda che

i cittadini italiani, i cittadini di paesi aderenti all'Unione europea e i cittadini extracomunitari dovranno autocertificare in sede di presentazione della domanda di partecipazione che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi in Italia e all'estero.

ARTICOLO 4

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE

E PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Alla domanda di partecipazione, sopra cui apporre **una marca da bollo da € 16.00**, devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
oppure:
 - titolo di soggiorno per rifugiati o per protezione sussidiaria;
 - carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;
 - copia permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);

2) in caso di richiedente non residente anagraficamente in uno dei Comuni di cui al presente Bando, documentazione comprovante la sede dell'attività lavorativa nel Comune di presentazione della domanda, l'inizio del rapporto di lavoro, i dati dell'azienda (ad esempio: attestazione del datore di lavoro, copia del contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro)

N.B. La documentazione di cui ai punti 1 e 2 è relativa a requisiti che, si ricorda, devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente, non da tutti i componenti il nucleo familiare.

3) *copia dell'attestazione ISE/ISEE valida e rilasciata dall'INPS antecedentemente alla data di presentazione della domanda*, nel caso di mancato possesso alla stessa data, il protocollo della DSU attestante la richiesta all'INPS della DSU sottoscritta prima della presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;

5) certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;

6) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

a) in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%;

b) in misura pari al 100%;

7) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;

8) copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione dell'eventuale punteggio di cui al punto a-7 del successivo art. 5 del presente bando;

9) copia della sentenza giudiziale di separazione o divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento dei figli ed al fine della definizione della composizione del nucleo familiare ai fini ISEE;

10) copia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due;

11) copia del contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato ed il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e copia documentale che attesti che il canone è regolarmente corrisposto;

12) se titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione di casa coniugale, allegare copia provvedimento dell'autorità giudiziaria attestante la sua non disponibilità, se ricorre la fattispecie;

13) se non in possesso di residenza fiscale in Italia, copia documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui si ha la residenza fiscale

14) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità (pena esclusione definitiva della domanda).

ARTICOLO 5

DISTRIBUZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dai Comuni di Cetona, Pienza, San Casciano Bagni, di Sarteano e di Trequanda.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso

Ufficio Segreteria – Protocollo del Comune di residenza

o scaricati dal sito istituzionale

del Comune di Cetona: www.comune.cetona.si.it

del Comune di Pienza: www.comune.pienza.si.it

del Comune di San Casciano Bagni: www.comune.sancascianodeibagni.si.it

del Comune di Sarteano: www.comune.sarteano.si.it

del Comune di Trequanda: www.comune.trequanda.si.it

I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni e decorrono dalla data di pubblicazione del bando. Sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena l'esclusione della stessa, **entro il 15 dicembre 2023.**

La domanda relativa al presente bando di concorso, compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, contenente la copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

Si precisa che il permesso di soggiorno non sarà considerato quale documento di identità.

Le domande dovranno pervenire entro la data sopra indicata, esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

per il Comune di Cetona

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cetona negli orari dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,30 alle 17,30 del martedì e giovedì previo appuntamento telefonico al 0578 269401 o 402 o 407
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Cetona Via Roma n. 41,
- inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune (accetta anche e-mail in entrata):

comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it

per il Comune di Trequanda

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trequanda negli orari dalle ore 09,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,30 alle 18,30 del lunedì e giovedì;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Trequanda, P.zza Garibaldi n° 8 – 53020 Trequanda (Si);
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune:

comune.trequanda@postacert.toscana.it

per il Comune di San Casciano dei Bagni

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Casciano dei Bagni negli orari dalle ore 09,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle 17,30 del martedì e giovedì;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di San Casciano dei Bagni, Piazza della Repubblica n° 4 – 53040 San Casciano dei Bagni (Si);
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune:

comune.sancascianodeibagni@pec.consorzioterrecablate.it

per il Comune di Pienza

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pienza negli orari dalle ore 09,00 alle 12,00 da lunedì a sabato
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Pienza, Corso Il Rossellino 61, 53026 Pienza (Si);
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune:

comune.pienza@pec.consorzioterrecablate.it

per il Comune di Sarteano

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sarteano negli orari dalle ore 09,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle 17,30 del martedì e giovedì;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Sarteano, Corso Garibaldi n. 5, 53047 Sarteano (Si);
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune:

comune.sarteano@pec.consorzioterrecablate.it

In caso di invio tramite pec la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore della domanda ed il soggetto identificato con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). La stessa dovrà pervenire comunque entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda e/o l'assenza di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità sono cause non sanabili di esclusione della domanda.

N.B. Le domande dovranno pervenire, pena l'esclusione:

- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Cetona, al Comune di Cetona
- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Pienza, al Comune di Pienza
- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di San Casciano dei Bagni, al Comune di San Casciano dei Bagni
- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Sarteano, al Comune di Sarteano
- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Trequanda, al Comune di Trequanda

In relazione a quanto sopra, qualora un richiedente abbia residenza in uno dei cinque Comuni e luogo di lavoro in uno degli altri quattro Comuni, non potrà presentare, pena l'esclusione, domanda in ambedue i Comuni, ma dovrà scegliere se presentarla nel Comune di residenza o nel Comune dove svolge attività lavorativa.

ARTICOLO 6

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

(Allegato B L.R.T. n. 2/2019.)

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) Condizioni sociali- economiche- familiari (Art. 10 della L.R.T. 2/2019 e Allegato B alla L.R.T. n. 2/2019):

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **punti 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1;**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis : **punti 1;**

a-3. nucleo familiare composto da:

–coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

–con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**

Il punteggio (a-3) è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

–con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1;**

–con età compresa a fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2;**

–che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente e un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis , non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4;**

Si intendono fiscalmente a carico, pur avendo percepito un reddito nell'anno 2022, i familiari se detengono un **reddito non superiore ai 2.840,51 euro** (compresi gli oneri deducibili). Per i figli di **età inferiore ai 24 anni** la soglia è di **4.000 euro** di reddito annuo

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1.**

B) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico- sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3;**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: **punti 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato:

- il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **punti 3;**

- in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4.**

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa

convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2**;

b-6. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2**.

Le due condizioni previste in b-6 non sono cumulabili.

C) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno:

- venti anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 4**;
- quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3,5**;
- dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3**;
- cinque anni dalla data di pubblicazione del bando: **punti 2**
- tre anni dalla data di pubblicazione del bando: **punti 1**

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio**.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

- non inferiore ad anni 5: **punti 1**
- non inferiore ad anni 10: **punti 2**

I punteggi di cui al punto C) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ARTICOLO 7

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato da Siena Casa S.p.A sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. 2/2019.

ARTICOLO 8

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ai sensi della L.R. n. 2/2019 i Comuni di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Trequanda procedono congiuntamente alla redazione del presente Bando, provvedendo alla predisposizione di una graduatoria unica e stabilendo che

- l'assegnazione degli alloggi avverrà seguendo l'ordine della graduatoria ma con precedenza per i residenti nell'ambito del territorio del Comune nel quale si trova l'alloggio da assegnare, ovvero per chi vi svolge attività lavorativa;
- eventuali alloggi rimanenti verranno assegnati seguendo l'ordine di graduatoria ma con precedenza per i residenti nell'ambito del Comune immediatamente confinante con quello nel quale si trova l'alloggio da assegnare, ovvero per chi vi svolge attività lavorativa;
- alloggi ulteriormente rimanenti verranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

L'Ufficio Unico provvederà a:

- a)- istruire le singole domande;
- b)- richiedere eventuali integrazioni documentali;
- c)- esaminare le domande ed attribuire i relativi punteggi.

Entro i 60 giorni successivi al termine fissato dal Bando per la presentazione delle domande, la Commissione Unica dovrà redigere la graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario Responsabile del procedimento, e ne assicura la pubblicità all'albo pretorio e sul sito internet dei Comuni per 30 giorni consecutivi.

Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva). Ad ogni richiedente sarà abbinato un Codice Univoco che identifica la domanda presentata. Il numero di Codice Univoco sarà comunicato via posta ordinaria o posta elettronica al richiedente stesso prima della pubblicazione della Graduatoria provvisoria.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione Unica, allegando, contestualmente alla stessa, eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per presentare le opposizioni alle Graduatorie Provvisorie, la Commissione Unica ERP decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la Commissione Unica ERP formula la Graduatoria Definitiva unica per tutti i Comuni.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità sarà data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T. 2/2019; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La Graduatoria Definitiva Unica così formulata verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line rispettivamente del Comune di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Trequanda per 30 giorni consecutivi e sarà altresì pubblicata e liberamente consultabile su apposita sezione del sito internet istituzionale dei rispettivi Comuni.

In tutti i casi di assegnazione di alloggio in Comune diverso da quello di residenza ovvero dove il richiedente svolge attività lavorativa, la rinuncia non comporta decadenza dalla graduatoria e quindi determina il mantenimento della posizione in graduatoria.

ARTICOLO 9

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La Graduatoria definitiva scaturita dal presente Bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei rispettivi Comuni e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella nuova Graduatoria Definitiva ERP.

Qualora Siena Casa S.p.A. fornisca al Comune la disponibilità di alloggi ERP da ripristinare (art. 16 L.R. n. 2/2019) i richiedenti che in sede di domanda hanno fornito il loro consenso esplicito a valutare un'eventuale assegnazione di questa particolare tipologia di alloggi, (la voce deve ovviamente essere prevista nel modulo di domanda, n.d.r.) saranno interpellati in via prioritaria secondo l'ordine di graduatoria. Le procedure di assegnazione di questa particolare tipologia di alloggi, gli obblighi di Siena Casa S.p.A. e dell'Assegnatario e le modalità di rimborso dei costi sostenuti dall'inquilino sono definite nel "Regolamento per le Assegnazioni degli alloggi da Ripristinare" di cui alla Delibera LODE n. 8 del 16/12/2015

ARTICOLO 10

CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta alle Amministrazioni Comunali procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive..

Qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune competente provvede ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/2019 all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., oltre alla applicazione di quanto previsto dal comma precedente si farà luogo anche ad una segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 11

MOTIVI DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE

Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:

- a) non firmate;
- b) prive della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità salvo l'ipotesi in cui la domanda sia firmata digitalmente;
- c) pervenute al protocollo comunale successivamente alla data di scadenza del bando.

ARTICOLO 12

MOTIVI DI ESCLUSIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE

In tutti i casi al di fuori di quelli previsti dal precedente articolo 11 la domanda verrà esclusa provvisoriamente, ferma restando la possibilità del richiedente di produrre, entro il termine previsto per la presentazione del ricorso, la documentazione mancante e fermo restando l'esame della regolarità della stessa da parte della preposta Commissione ERP.

ART. 13

CONTROLLI E SANZIONI

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

L'elenco degli ammessi nelle Graduatorie Definitive ERP disgiunte saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti. In ogni caso, le Amministrazioni Comunali, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, potranno procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, l'Amministrazione Comunale provvederà alla esclusione della domanda o alla cancellazione dalla

Graduatoria definitiva, se già approvata, e alla segnalazione alla Procura della Repubblica, per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316ter ed alla comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78.

ARTICOLO 14

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 la raccolta dei dati personali di cui al presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I dati acquisiti formeranno oggetto di trattamento sulla base della normativa soprarichiamata.

Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art.6 del succitato Regolamento UE) per le finalità esplicitate. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini delle formazioni delle graduatorie.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sarteano, Corso Garibaldi, 7 53047 Sarteano

Il Responsabile per la protezione dei dati è la Esseti Srl, nella persona dell'Avv. Flavio Corsinovi, mail: rpd@consorzioiterrecablate.it - Pec: rpd@pec.consorzioiterrecablate.it

Il titolare tratterà i dati personali dei richiedenti per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversi obblighi di legge.

L'interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono nel possesso del Comune in cui è stata presentata la domanda, scrivendo all'Ufficio di riferimento, così come può esercitare il diritto, in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica dei dati inesatti o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, salvi comunque gli obblighi di legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o l'esecuzione di obblighi contrattuali o amministrativi; la mancata comunicazione dei dati comporta, pertanto, l'impossibilità di adempiere a tali obblighi.

ARTICOLO 15

NORMA FINALE

Il presente procedimento è stato assunto dall'UFFICIO UNICO PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI GESTIONALI IN MATERIA DI ALLOGGI ERP, il Responsabile dell'Ufficio Unico ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI

ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 2 DEL 2 GENNAIO 2019, è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott.ssa Francesca Mazzetti del Comune di Sarteano, atto di nomina del Sindaco n. 26 del 30/12/2022, come integrato con Decreto sindacale n. 16 del 21/09/2023.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e al Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP dei Comuni di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Trequanda.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico

Dott.ssa Francesca Mazzetti